

## **COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE**

**Provincia di Milano**

**Rep. n. 613**

**PROROGA TECNICA CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI  
REFEZIONE SCOLASTICA CON IL RAGGRUPPAMENTO  
TEMPORANEO D'IMPRESA GEMEAZ ELIOR S.P.A. E SMA  
RISTORAZIONE S.R.L. - PERIODO 1.09.2017/31.12.2017.**

### **R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

L'anno duemiladiciassette, addì ventisei del mese di settembre nella Residenza Municipale avanti a me dott. Giovanni Andreassi Segretario Generale Reggente del Comune di San Giuliano Milanese, sono personalmente comparsi i Signori:

- 1) dott.ssa Maria Teresa Michilli Responsabile dei Servizi Educativi-Culturali del Comune di San Giuliano Milanese, nata a Montefalcone nel Sannio (CB) il 11 febbraio 1965, domiciliata per la carica presso il Comune suddetto per il quale agisce in nome e per conto ai sensi dell'art. 107,3° comma, lett. c) del D.lgs. n. 267/00, (P.I.00798940151);
- 2) Dott. Giuseppe Gialloreti, nato a Vimercate (MB) il 15 maggio 1971 il quale dichiara di agire in qualità di procuratore speciale, carta identità n. AT3013705 rilasciata dal Comune di L'Aquila in data 2.11.2011 scadenza 1.11.2021 (in forza della procura n. 55133 di rep. del notaio Dott. Stefano Fazzini in data 18.5.2016) della **GEMEAZ ELIOR S.P.A.** già GEMEAZ CUSIN SPA Con sede in Milano Via Venezia Giulia 5/A (P.I. 05351490965) Società Capogruppo Mandataria in forza dell'atto di raggruppamento temporaneo di imprese (atto N. 13.248 di rep. in data

23.1.2012 del notaio Amedeo Venditti) con la **SMA RISTORAZIONE S.R.L.** con sede in Bergamo Via A. Manzoni,7 (P.I.09972590013);  
persone della cui identità personale io Segretario Generale - Ufficiale Rogante sono certo;

#### P R E M E S S O

- Che con contratto n. 559 di rep. in data 3 aprile 2012 si è affidato l'appalto per il servizio di refezione scolastica per il periodo 1.1.1.2012/31.8.2015 all' Associazione temporanea d'impresa **GEMEAZ CUSIN SPA** ora **GEMEAZ ELIOR SPA** e **SMA RISTORAZIONE SRL.** per il costo complessivo presunto di €. 7.660.000,00 (euro-settemilioneiseicentosestantamilaeuro) comprensivi di oneri della sicurezza ed I.V.A.;

- Che in forza dell'atto n. 13.248 di rep. in data 23.1.2012 del notaio Amedeo Venditti la **GEMEAZ CUSIN SPA** ora **GEMEAZ ELIOR SPA** è la società capogruppo mandataria e che, con lo stesso atto la società capogruppo veniva autorizzata a stipulare proroghe del contratto di cui sopra;

- che con successivi contratti N. 600 di rep. Del 1.2.2016, N. 603 di rep. in data 25.10.2016 si è disposto di prorogare il servizio in oggetto nelle more dell'espletamento della gara per l'individuazione di nuovo soggetto contraente del servizio in appalto all'A.T.I. **GEMEAZ ELIOR SPA** e **SMA RISTORAZIONE SRL;**

- che espletata la gara, con determinazione dirigenziale n. 572 del 21.11.2016 sono stati approvati i verbali di gara rimessi alla stazione appaltante dalla Centrale Unica di Committenza con contestuale

aggiudicazione del servizio alla prima classificata nella graduatoria RTI  
DUSSMANN Service s.r.l. – MEDIACENTER s.r.l.;

- che in data 23.12.2016 è stato notificato all'Ente ricorso presentato al  
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia promosso da  
GEMEAZ ELIOR SPA, gestore uscente e secondo classificato nella  
graduatoria della gara, per l'annullamento, previa sospensione di atti  
relativi all'aggiudicazione del servizio in oggetto;

- che con contratto n. 608 di rep. in data si è disposto di procedere ad  
un'ulteriore proroga tecnica, del servizio di cui trattasi per il periodo  
1.1.2016/30.06.2017;

- che con Sentenza 1396/2017, pubblicata in data 22.6.2017, il TAR  
Lombardia Milano ha accolto il ricorso proposto dalla società GEMEAZ  
ELIOR S.p.a. ritenendo "inidonea" la valutazione di congruità dell'offerta  
economica effettuata da parte della Commissione giudicatrice della  
gara;

- che nella suddetta sentenza il TAR ha disposto l'annullamento  
dell'aggiudicazione definitiva a favore del RTI DUSSMANN Service s.r.l. –  
MEDIACENTER s.r.l. *"salvi i successivi ulteriori provvedimenti  
dell'amministrazione"*;

- che attualmente è pendente il termine per interporre ricorso in appello  
davanti al Consiglio di Stato da parte di tutti i soggetti coinvolti nel  
giudizio al TAR più volte citato, incluso il Comune di San Giuliano  
Milanese, e che detto termine scadrà il prossimo mese di ottobre 2017,  
salve notificazioni intermedie della citata sentenza del TAR;

Vista la necessità di assicurare la continuità del servizio di refezione  
scolastica che rappresenta un servizio pubblico essenziale per i cittadini,

considerata inoltre l'opportunità di attendere la decisione definitiva rispetto alle opzioni riconosciute dalla sentenza con Determina n. 411 del 30/06/2017 si è disposto di prorogare l'affidamento del servizio alla **GEMEAZ CUSIN SPA** ora **GEMEAZ ELIOR SPA** e **SMA RISTORAZIONE SRL**; alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, dei già citati contratti n. 559/2012, n. 600/2016 e n. 603/2016 e n. 608/2017;

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, dell'aggiudicatario ivi compresi i D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nonché la certificazione di regolarità fiscale, la certificazione della C.C.I.AA., i certificati dei carichi pendenti della Procura della Repubblica, Casellario Giudiziale e Cancelleria Fallimentare;

**depositati presso l'ufficio educazione.**

- che volendo le parti far ciò risultare da apposito atto formale si conviene e si stipula quanto segue:

#### **ART.1 Premesse**

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere, accettare e confermare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente contratto;

#### **ART.2- Oggetto del contratto**

Il Comune di San Giuliano Milanese, a mezzo del suo rappresentante dott.ssa Maria Teresa Michilli, affida alla GEMEAZ ELIOR SPA, società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese come risulta da atto notarile già citato n. 13.248 di rep. e per la

quale accetta il signor Giuseppe Gialloreti in qualità di procuratore speciale della GEMEAZ ELIOR SPA che d'ora in poi sarà denominata società, la proroga del servizio di refezione scolastica per il periodo 1.09.2017- 31.12.2017, nei termini ed alle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto di cui al contratto n. 559/2012 di rep.

### **ART.3 – Obblighi della Società.**

La società s'impegna ad osservare le norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal capitolato speciale d'appalto approvato e sottoscritto dalle parti e depositato presso il Comune di San Giuliano Milanese, e dalla già citata determinazione n. 411/2017 che sono parte integrante del presente contratto, e si omettono di allegare in quanto le parti dichiarano di conoscerne integralmente il contenuto ed essendo la suddetta determinazione custodita in originale nella raccolta cronologica delle determinazioni dirigenziali presso la Segreteria del Comune di San Giuliano Milanese.

### **ART. 4 – Durata della proroga del servizio.**

Il servizio in oggetto è prorogato per il periodo dal 1.09.2017 al 31.12.2017.

### **ART. 5 – Corrispettivo del servizio.**

Il prezzo di ogni singolo pasto è di €. 4,513 al netto dell'I.V.A.;

Ai fini fiscali le parti pattuiscono che il corrispettivo dovuto dalla società per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in presunti €.597.789.06 (euro-cinquecentonovantasettesettecentoottantanove/06 oltre I.V.A., pari al prezzo del pasto come sopra determinato moltiplicato per il numero presunto dei pasti.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture mensili così come previsto dall'art.51 del capitolato speciale d'appalto, sulla base dei pasti effettivamente ordinati e consegnati in relazione alla presenza effettiva degli alunni e degli adulti comunicati giornalmente.

#### **ART. 6– Tracciabilità.**

Le parti assumono per il presente contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010, a tal fine per i pagamenti in conto e in saldo la GEMEAZ ELIOR SPA ha comunicato con dichiarazione, gli estremi identificativi del conto corrente bancario, le generalità e codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su esso;

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ART. 7 Risoluzione del contratto.**

La Ditta appaltatrice dovrà scrupolosamente osservare, nella erogazione del servizio, tutte le disposizioni riportate nel capitolato, se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel capitolato stesso, si procederà all'applicazione delle penalità previste dall'art. 58 del capitolato.

L'applicazione delle penali non impedirà la risoluzione contrattuale e il risarcimento di maggiori danni così come previsto dall'art. 59 del capitolato - Risoluzione del contratto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa richiamo alle disposizioni del Codice Civile, alla Legge e Regolamenti vigenti.

Il venir meno di una delle condizioni sopra specificate comporterà automaticamente la revoca dell'appalto in seguito a semplice comunicazione e senza ulteriori formalità.

#### **ART.8 – Certificazione antimafia.**

La GEMEAZ ELIOR SPA E LA SMA RISTORAZIONE SRL. hanno presentato rispettivamente dichiarazioni sostitutive del certificato della Camera di Commercio di Milano e di Bergamo e dichiarazioni antimafia così come previsto dal D.Lgs n. 159/2011. Questa Amministrazione ha inoltrato richiesta di informazioni on-line alla Banca Dati Nazionale Antimafia.

In data 8 giugno 2017 è pervenuta risposta dalla Prefettura di Bergamo di informazioni antimafia della SMA RISTORAZIONE SRL che comunica che dagli accertamenti effettuati non risultano elementi di cui al D.Lgs. n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa, per motivi d'urgenza nelle more dell'emissione della predetta certificazione per la GEMEAZ ELIOR SPA, che risulta in istruttoria, si procede alla stipula del contratto, dando atto che, laddove in qualsiasi momento dovessero essere accertati elementi di cui al D.lgs n. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa, a carico della suddetta il contratto verrà dichiarato nullo di diritto;

#### **ART.9 – Cauzione definitiva.**

A garanzia del presente contratto la ditta ha presentato Appendice n. 4 emessa in data 18.7.2017 alla polizza fidejussoria n. 1611.00.27.27995995819 della SACE BT di €. 59.780,76;

**ART. 10 – Assicurazioni.**

La Società appaltatrice si assume ogni responsabilità civile e penale, prevista dalla legge e dall'art. n. 55 del capitolato speciale d'appalto nell'espletamento delle attività richieste dal presente contratto:

- con la stipula di polizza assicurativa n. 283617507 rilasciata da Generali Assicurazioni SpA in data 29.5.2012 e relativa appendice in data 21.11.2015 di proroga della stessa polizza per una durata biennale con decorrenza 31.12.2015, scadenza 31.12.2017;

La società si impegna a mantenere le coperture assicurative per l'intera durata del servizio ed in ogni caso risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della Società appaltatrice da parte di società assicuratrici; si obbliga altresì a sollevare il Comune da qualunque pretesa azione azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese o i danni che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della Società ed in ogni caso da questa rimborsate.



La Società è sempre responsabile, sia verso il Comune di San Giuliano Milanese, sia verso i terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti. Ed è pure responsabile dell'operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati nell'espletamento del servizio che potessero derivare al Comune o ai terzi.

#### **Art. 11 - Prevenzione della corruzione**

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, c. 3 dello stesso D.P.R. e del Codice di Comportamento integrativo del Comune di San Giuliano Milanese ai sensi dell' art.1 c. 4 dello stesso codice, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 20/03/2014 e adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 30/01/2014, consultabili sul sito [www.sangiulianonline.it](http://www.sangiulianonline.it).

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha reso edotto l'appaltatore dei suddetti documenti. L'appaltatore, che ne attesta la completa e piena conoscenza, si impegna a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori, accettando la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste

non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Inoltre l'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Amministrazione comunale e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

In egual modo l'Impresa si impegna a fare applicazione delle norme stabilite dal D.Lgs n. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge n. 300/2000".

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per reati contro la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione comunale si riserva di avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p. 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. tenuto conto che la ristorazione scolastica è un servizio funzionale al diritto allo studio tutelato dagli articoli 33 e 34 della Carta costituzionale.

### **ART.12 Registrazione.**

Ai fini della registrazione fiscale le parti chiedono l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art.40 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 avente il presente contratto per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetti ad I.V.A.;

### **ART.13 Spese contrattuali.**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nonché gli altri oneri previsti dal capitolato speciale, sono a carico della ditta ad eccezione dell'I.V.A. il Comune versa l'importo delle fatture relative alla prestazione al netto dell'IVA e successivamente provvede a versare l'importo dell'IVA direttamente all'Erario;

L'Appaltatore dovrà emettere fattura con la dicitura: *Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972*;

Richiesto io Segretario Generale - Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto e memorizzato tramite strumentazione elettronica da persona di mia fiducia.

L'originale del presente atto è redatto in forma elettronica e quindi archiviato e memorizzato su apposito supporto ottico e si compone di n. 11 facciate e n.8 righe di una dodicesima facciata, atto da me letto ai componenti, che da me interpellati lo approvano, con apposizione, da parte dei componenti stessi e di me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e successive disposizioni attuative, dando atto che i certificati di firma utilizzati delle parti sono

validi e conformi a quanto disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del  
D.Lgs. n. 82/2005.

Il Responsabile dei Servizi Educativi Culturali

dott.ssa Maria Teresa Michilli

LA GEMEAZ ELIOR SPA

dott. Giuseppe Gialloreti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

Dott. Giovanni Andreassi